

N. 461/17 V.G.



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Vista l'istanza presentata da Società Semplice Azienda Agricola con cui si chiede la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. 27.01.2012, n. 3, nonché la sospensione delle procedure esecutive e cautelari;

rilevato che la norma sopra citata prevede la possibilità di nominare un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge;

ritenuto che l'art 7, comma 2, l. 3/2012 stabilisce che "La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: (...) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", ossia al capo II della legge, in cui si colloca anche la procedura di nomina ex art. 15;

ritenuto quindi che la fase di nomina costituisce, al pari di quella che viene successivamente al deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione, una fase del procedimento di composizione della crisi: se così non fosse, il legislatore non l'avrebbe trattata al pari delle altre fasi e non avrebbe vietato la plurima presentazione di ricorsi ex articolo 15;

ritenuto inoltre che il piano o la proposta devono essere idonei a soddisfare prima di tutto "i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione" (articolo 13, comma 4 bis, e articolo 14 duodecies, comma 2);

ritenuto necessario, al fine di rendere effettivo tale scopo ed evitare il procrastinarsi sine die di tale fase del procedimento ed infine di tutta la procedura, fissare un termine per il deposito della proposta del debitore, o del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio, analogamente a quanto disposto per i concordati, alla cui disciplina si è evidentemente ispirato il legislatore della legge n. 3/2012, ed indicare una somma da depositarsi ex art 8 T.U. spese di giustizia, a mente del quale "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato";

rilevato infatti che la legge già stabilisce (art. 12, comma 3 bis, ed art. 12 bis, comma 6) che l'omologazione deve intervenire nel termine di mesi sei dalla presentazione della proposta, al fine di evitare il procrastinarsi della procedura, per cui appare opportuno indicare un termine anche per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda



di liquidazione del patrimonio, ritenendosi congruo un termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione al ricorrente della nomina del professionista;

ritenuto inoltre che appare congrua, nel caso di specie, la somma di euro 5.000,00, che l'istante deve versare su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine di questo giudice, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento; rilevato che il mancato versamento dell'importo suindicato entro tale termine, o il mancato deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio, nel termine di giorni 60 sopra indicato, comporta l'improseguibilità del procedimento (non potendo lo stesso restare indefinitamente sospeso in attesa dell'ottemperanza del ricorrente ad una precisa disposizione del Giudice);

ritenuto invece, quanto all'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, che l'art. 10, 2° comma, lett. c), della l. n. 3/2012 prevede che l'improseguibilità delle azioni esecutive individuali venga disposta dal Giudice con il decreto emesso ai sensi di tale norma, ma tale provvedimento presuppone l'avvenuta presentazione dell'accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 di tale legge, e che tale piano sia ritenuto dal Giudice conforme alle prescrizioni di tali disposizioni;

rilevato che il chiaro disposto della legge, diretto ad evitare strumentalizzazioni dell'istituto e coerente del resto con le sue finalità, non ammette diverse interpretazioni, che sarebbero evidentemente, *contra legem*;

ritenuto pertanto che, non avendo il ricorrente depositato allo stato alcun piano, l'istanza di sospensione dell'esecuzione non possa essere accolta;

visto l'art. 15, comma 9, l. 27.01.2012, n. 3,

nomina

quale professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento il _____ con studio in Cuneo;

manda

il ricorrente a versare la somma di euro 5.000,00 su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine di questo giudice, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento;

assegna

il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio;

manda

il professionista nominato, nel caso in cui rilevi l'impossibilità di proporre i rimedi previsti dalla predetta legge, o nel caso in cui il ricorrente non versi il fondo spese previsto entro il termine stabilito, ad informarne per iscritto questo Giudice, depositando una dichiarazione;

respinge

l'istanza di sospensione delle azioni esecutive e cautelari.

Si comunichi.

Cuneo 13/03/2017



Il Giudice
dr. Rodolfo Magri

IL CASO.it

